

DELIBERA N. 96/22/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE
RETEJONICA (AUTORIZZATA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO OPERANTE IN AMBITO LOCALE "RETEJONICA"),
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL'ARTICOLO 36-BIS, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 177/05**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N. 03/2022 - PROC. 16/22/FB)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 maggio 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" e in particolare l'art. 36 bis, comma 1, lett. a) ai sensi del quale "*Le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte*";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2 con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Calabria;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Calabria le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il*



monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi” ed inoltre che “l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Calabria, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall’Autorità, con atto CONT. N. 03 ANNO 2022/ N°. PROC.02/22RIP del 27 gennaio 2022, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato all’Associazione Retejonica, con sede legale in San Sostene (CZ), via Nazionale n. 22, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale “RETEJONICA”, la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 36-bis, comma 1, *lett. a)*, del decreto legislativo n. 177 del 2005, per aver trasmesso, nel corso del programma denominato “*Nonna Teresina*” ed in particolare nell’ambito delle rubriche in esso contenute denominate “*La Messina dei nostri nonni*” e “*L’ultimo soldato*” mandate in onda in data 11, 12 e 14 ottobre 2021 ed in replica in data 13, 15, 16 e 17 ottobre 2021 negli orari specificamente indicati nel suddetto atto, comunicazioni commerciali audiovisive occulte attraverso l’esibizione di cartelloni recanti messaggi pubblicitari dell’azienda Fincentrale, senza rendere edotto il telespettatore della loro finalità promozionale.

2. Deduzioni della società

L’Associazione Retejonica - cui il citato atto CONT. N. 03 ANNO 2022/ N°. PROC.02/22RIP del 27 gennaio 2022 è stato notificato in pari data - con nota prot. CO.RE.COM. Calabria n. 5654 del 24 febbraio 2022 e successiva nota prot. AGCOM n. 0125700 del 13/04/2022, ha presentato memorie giustificative chiedendo di riesaminare il provvedimento emanato ed interrompere la procedura avviata per i seguenti motivi:

- nel corso del programma “*Nonna Teresina*” - che attraverso rubriche di carattere sanitario, giuridico-legale, economico-finanziario e assistenziale, fornisce consigli utili ad anziani e pensionati informando, tra l’altro, sulla possibilità di ottenere un anticipo sulla pensione e sulle condizioni di assistenza dell’INPS, senza esortare all’acquisto di prodotti finanziari - il conduttore non risulta aver mai promosso o esibito cartelloni pubblicitari volti a promuovere l’impresa Fincentrale;

- la trasmissione oggetto di contestazione non è una produzione dell’Associazione Retejonica bensì un programma realizzato da un produttore indipendente che ne ha richiesto la messa in onda a titolo gratuito a “RETEJONICA”, così come ad altre emittenti locali e per tale motivo la responsabilità editoriale non può essere ricondotta all’emittente,



che si è limitata alla messa in onda dei contenuti forniti senza corresponsione di alcun compenso;

- il produttore ha precisato che il programma è stato realizzato all'interno di uffici aperti al pubblico ove in occasione della registrazione non è stato modificato l'arredamento nè la posizione delle affissioni presenti stabilmente nel locale che ospita la manifestazione contenenti le informazioni per i consumatori la cui presenza è obbligatoria per la legge sulla trasparenza, tra cui anche i cartelloni informativi oggetto di contestazione, che sono stati inevitabilmente ripresi dalle telecamere, sebbene solo per pochi secondi;

- qualora la contestazione relativa alla presunta trasmissione di pubblicità occulta non riguardi – come sembra di poter interpretare dalla lettura dell'atto notificato dal CO.RE.COM. Calabria – la sola inquadratura dei cartelloni informativi bensì quest'ultima in correlazione con lo spot che promuove Fincentrale apparso nei break pubblicitari messi in onda nel corso dello stesso programma o a seguire, si osserva che tale connessione appare illogica in quanto la pausa pubblicitaria, di brevissima durata rispetto all'intero programma, viene regolarmente resa riconoscibile e distinta dal resto della programmazione attraverso un avviso del conduttore ed è inserita nella trasmissione alla stregua delle interruzioni pubblicitarie annunciate nel mezzo di una telecronaca di un evento sportivo ove siano reclamizzati prodotti che appaiono anche nei cartelloni pubblicitari presenti nel luogo di svolgimento dell'evento, che certamente non sono configurabili quali episodi di pubblicità occulta in ragione della loro collocazione; in taluni casi di trasmissione di eventi sportivi le squadre in gioco portano addirittura sulla maglia dei giocatori il nome di prodotti/sponsor presenti in alcuni messaggi pubblicitari trasmessi nella stessa fascia e non collegati al programma, ma per tale motivo non si è certo in presenza di una fattispecie di pubblicità occulta;

- nel far presente che l'irrogazione di una sanzione amministrativa pregiudicherebbe la continuità dell'emittente "RETEJONICA" costituita in associazione culturale priva di scopo di lucro e di entrate commerciali, si osserva che l'art. 36-bis, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è stato abrogato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, laddove all'articolo 71, comma 4, stabilisce espressamente che le disposizioni di cui all'art 36-bis del decreto legislativo n. 177 del 2005 restano in vigore fino al 31 dicembre 2021.

Il CO.RE.COM. Calabria, con nota prot. n. 8451 del 31 marzo 2022 ha trasmesso gli atti all'Autorità confermando quanto emerso nella fase istruttoria e proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della normativa in materia di pubblicità.

3. Valutazioni dell'Autorità

All'esito dell'esame della documentazione istruttoria e della visione delle registrazioni del programma oggetto di contestazione, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal CO.RE.COM. Calabria per le ragioni di seguito riportate:

- sebbene nel corso delle rubriche denominate "La Messina dei nostri nonni" e "L'ultimo soldato" mandate in onda nell'ambito del programma "Nonna Teresina" il conduttore, come osservato dall'Associazione Retejonica non promuove l'impresa



Fincentrale né esibisce direttamente cartelloni pubblicitari con riferimenti alla stessa, si osserva che tra le informazioni fornite in trasmissione destinate ai telespettatori anziani ve ne sono alcune legate alle operazioni finanziarie di cessione del quinto della pensione inscindibilmente collegate ai servizi offerti dalla società Fincentrale e promossi, anche nel corso dello stesso programma o a seguire, attraverso alcuni spot pubblicitari regolarmente resi riconoscibili e distinti dal resto della programmazione attraverso appositi avvisi;

- la trasmissione di pubblicità occulta non riguarda, come ipotizzato dall'emittente, gli spot che promuovono Fincentrale regolarmente segnalati ai telespettatori (in onda, ad esempio, alle ore 02:50:37 del giorno 11 ottobre 2021), bensì unicamente l'inquadratura di cartelloni presenti per tutta la durata delle rubriche in basso e/o al centro dello schermo, che non recano affatto informazioni per i consumatori la cui presenza è obbligatoria per legge, bensì riportano chiaramente il marchio della società "Fincentrale" accompagnato dalla frase "Prestiti in convenzione INPS!" con la locuzione "tasso concordato con Inps, istruttoria e liquidazione on line" ed altresì l'atto di contestazione si riferisce alla presenza costante in trasmissione, nelle giornate, ore e tempi evidenziati nello stesso provvedimento, di un cartello a sfondo blu con margine dorato in cui è impressa la dicitura "Fincentrale - Cessione del quinto. Il prestito dedicato ai pensionati", attraverso il quale viene promosso un servizio finanziario offerto dall'azienda ai pensionati senza rendere edotto il telespettatore della finalità promozionale della comunicazione. Al riguardo si osserva che, nonostante l'Associazione Retejonica abbia dichiarato, senza peraltro fornire alcuna prova al riguardo, di non aver percepito alcun compenso per la messa in onda della trasmissione e pur in assenza dell'acquisizione della prova storica da parte del CO.RE.COM. Calabria del rapporto di committenza, si rilevano, tuttavia, elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che siano state trasmesse in modo occulto comunicazioni commerciali audiovisive finalizzate a incrementare la notorietà della società Fincentrale mediante la presentazione – artificiosa e non funzionale alle esigenze narrative di un programma di informazione – di una sua specifica attività (*prestito ai pensionati*) ovvero di un servizio dalla stessa offerto (*cessione del quinto a tasso concordato INPS*), attraverso la chiara esposizione della denominazione e del marchio dell'azienda per l'intera durata della trasmissione. In particolare, tali elementi presuntivi si rinvergono sia nell'emesso televisivo che, proposto nel formato tipico di una trasmissione divulgativa e nei toni propri di una rubrica di informazione, rende noto il nome dell'azienda mediante l'evidente esposizione di un cartello che permane per l'intera durata della trasmissione riportandone altresì il marchio sia, come sopra rilevato, nel ricorso a espressioni caratterizzate da uno stile particolarmente attrattivo nei confronti dei telespettatori potenziali destinatari dei servizi offerti (*il prestito dedicato ai pensionati – tasso concordato con INPS*);

- contrariamente a quanto avviene nella telecronaca di eventi sportivi, in cui la trasmissione è incentrata sulla rappresentazione della competizione, nel caso in questione l'intera costruzione delle rubriche "La Messina dei nostri nonni" e "L'ultimo soldato", dall'apparente matrice di carattere socio/informativo, non può essere correttamente letta se non alla luce dell'obiettivo perseguito, che risulta costituito dalla promozione di un prodotto finanziario di Fincentrale talvolta in correlazione con l'argomento trattato in

trasmissione (anticipo sulla pensione e condizioni di assistenza INPS), attuata attraverso l'esposizione di cartelloni affissi nel locale in cui si svolge l'evento trasmesso, rimasti inquadrati dalle telecamere per l'intera durata del programma. A conferma del carattere promozionale di quest'ultimo, peraltro, un avviso informa i telespettatori (ad es. il giorno 11 ottobre 2021 alle ore 01:56) che lo stesso è presentato da "*Fincentrale in collaborazione con TCF*" e la trasmissione viene talvolta interrotta per lasciare spazio proprio ad uno spot pubblicitario regolarmente annunciato che mira alla promozione del medesimo prodotto finanziario Fincentrale richiamato dai cartelloni esposti permanentemente in trasmissione senza avvertenza ai telespettatori idonea a rivelarne la natura pubblicitaria; in definitiva, diversamente da quanto avviene per la trasmissione di eventi sportivi, risulta palese l'intento di avvalersi del programma televisivo come supporto diffusivo per veicolare il messaggio promozionale di un prodotto Fincentrale giacché risulta chiaro come i telespettatori vengano esortati a fruire del servizio di prestito offerto dall'azienda attraverso i messaggi di contenuto persuasivo-informativo che compaiono nei cartelloni esposti nel programma;

- riguardo all'eccezione di buona fede sollevata nelle memorie difensive dall'Associazione Retejonica, che si sarebbe limitata alla messa in onda dei contenuti forniti da un produttore indipendente, si fa presente che, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente determinato dalla programmazione televisiva contestata, dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità; nel caso di specie, la circostanza per la quale il programma "*Nonna Teresina*" sia stato prodotto da una società esterna, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombando comunque sul fornitore di servizi media audiovisivi, e non altrimenti sul produttore del programma, la responsabilità editoriale sui contenuti trasmessi e di conseguenza anche la responsabilità per il mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie proibisce la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive occulte intese come presentazione orale o visiva dei servizi, del nome, del marchio o delle attività di un fornitore per il perseguimento di scopi pubblicitari, che possa ingannare il pubblico circa la sua natura promozionale;

- la disposizione che prevede il divieto di trasmettere comunicazioni commerciali audiovisive occulte di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ("*Testo Unico della radiotelevisione*") è stata trasposta in identico testo nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 ("*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi*") ed a tal proposito va osservato che, come precisato nel parere del Consiglio di Stato n. 518/2005, il "*Testo Unico*" ha natura essenzialmente compilativa e poiché nel succedersi delle fonti – articolo 36-bis, comma 1, *lett. a*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e articolo 43, comma 1, *lett. a*) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 – il legislatore non ha fornito una nuova valutazione degli interessi pubblici originari non avendo apportato alcuna innovazione all'architettura di base della norma e avendola dotata di un identico presidio sanzionatorio, la disposizione inerente al divieto di trasmissione di comunicazioni commerciali occulte di cui al *Testo Unico della radiotelevisione* trova

applicazione per i fatti accaduti prima del 31 dicembre 2021 anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di poter accogliere la proposta del CO.RE.COM. Calabria in quanto nel corso del programma denominato “*Nonna Teresina*” mandato in onda in data 11, 12 e 14 ottobre 2021 ed in replica in data 13, 15, 16 e 17 ottobre 2021 negli orari specificamente indicati nell'atto CONT. N. 03 ANNO 2022/N°PROC.02/22RIP del 27 gennaio 2022 si assiste alla esposizione di un cartello che permane per l'intera durata delle rubriche “*La Messina dei nostri nonni*” e “*L'ultimo soldato*” recante il nominativo, il marchio e la descrizione di taluni servizi della società Fincentrale suscettibile - in quanto priva di alcun tipo di segnalazione volta a rendere prontamente riconoscibile lo scopo pubblicitario - di ingannare il pubblico circa la natura promozionale della trasmissione, in violazione della disposizione di cui all'art. 36-bis, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, successivamente trasposta nell'art 43 comma 1, lett. a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, secondo cui è proibita la trasmissione di comunicazioni commerciali occulte;

CONSIDERATO che, nell'ambito del presente procedimento, pur in presenza di molteplici violazioni, queste ultime appaiono tutte geneticamente collegabili ad un unico comportamento commissivo tenuto dall'emittente “*Retejonica*” (pubblicità occulta della società Fincentrale) e come tali integranti un'unica condotta illecita in quanto commesse in tempi ravvicinati (arco temporale di una settimana) e riconducibili ad una programmazione unitaria (trasmissione del programma “*Nonna Teresina*”). Infatti, ai fini della qualificazione dell'azione come unica, secondo le linee-guida di cui alla delibera 265/15/CONS, “*è ininfluente che essa possa essersi tradotta in una pluralità di atti, in quanto ciò che rileva è che questi siano preordinati ad un unico obiettivo o effetto, da raggiungere con riferimento ad una ben specifica situazione e nell'ambito di un'unica sequenza temporale*”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dall'Associazione Retejonica deve ritenersi di media gravità, in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, che sono stati riscontrati, sebbene per la maggior parte in replica, per l'intero periodo sottoposto a controlli ed altresì commessi più volte nell'arco della medesima giornata.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

L'Associazione non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

L'Associazione, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto in quanto, pur a fronte degli elementi sopra individuati, il minimo edittale della sanzione deve considerarsi sufficientemente afflittivo in considerazione delle dimensioni economiche di Retejonica, le cui entrate per l'anno 2021, come risulta dallo schema di rendiconto gestionale provvisorio dell'Associazione inviato dal Presidente, risultano essere di 10.572,00 euro con un disavanzo di cassa di 303,00 euro;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, *lettera a)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, successivamente trasposte nell'art. 43, comma 1, *lett. a)* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), aumentata, al triplo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale "*chi commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo*", e quindi pari ad euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00);

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

all'Associazione Retejonica, con sede legale in San Sostene (CZ), via Nazionale n. 22, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale "RETEJONICA", di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 36-bis, comma 1, *lettera a)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, successivamente trasposte nell'art. 43, comma 1, *lett. a)* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.



INGIUNGE

alla citata Associazione di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 96/22/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 96/22/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba